



(Decreto in materia elettorale)

Decreto 7 Aprile 1921 N.11.

Art. 1.

- "In relazione alle elezioni generali fissate per il 10 Aprile 1921 gli elettori che seguono i Presidenti dei Seggi per servizio (quali i militi e i vetturali) potranno votare nelle singole sezioni elettorali in cui prestano servizio": Art. 2. "I Presidenti dei Seggi cureranno: di accertare la qualità di elettori nelle persone di cui all'articolo precedente e di dare atto nel verbale del nome, cognome e paternità nonché della Sezione Elettorale cui sono iscritti coloro che votano in base al presente Decreto."